



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

Ufficio regimi e procedure doganali

Prot.: 485185/RU

Roma, 14 agosto 2023

A: Direzioni territoriali

e, p.c.

Direzione Organizzazione e digital transformation

Direzione Antifrode

ANPAN – Associazione nazionale
provveditori e appaltatori navali

OGGETTO: Dichiarazione di esportazione di merci destinate all'approvvigionamento di navi e aeromobili (art. 269 del Regolamento UE 952/2013 - Semplificazioni dichiarative).

Come noto, per le forniture di merci unionali, esenti da IVA o accise, destinate all'approvvigionamento di navi e aeromobili, l'art. 269 del Codice doganale dell'Unione esclude l'applicazione del regime di esportazione ma richiede la presentazione della dichiarazione doganale al fine di provare tale approvvigionamento.

Con particolare riferimento all'indicazione del codice delle merci, con la nota prot. 102968 del 26/09/2012 la ex Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti aveva fissato a 9000,00 euro il valore limite di ogni singolo articolo, previsto nella Circolare n. 78 del 9 marzo 1989 dell'ex Direzione generale delle Dogane e delle Imposte Indirette, per l'utilizzo di codici tariffari semplificati nella dichiarazione di esportazione. Nella stessa nota veniva al riguardo fatto riferimento al capitolo 99 della Nomenclatura Combinata (NC) che consente di utilizzare il codice 9930 2400 per le merci indicate ai capitoli da 1 a 24 della NC, il codice 9930 2700 per le merci indicate al capitolo 27 della NC ed infine il codice 9930 9900 per merci classificate altrove.

In merito alla prassi in uso, come definita dalla nota sopra richiamata, sono state rappresentate dagli operatori economici talune criticità operative in quanto il limite di 9000,00 euro risulterebbe non più adeguato alle esigenze del commercio in quanto eccessivamente restrittivo, soprattutto per l'approvvigionamento delle navi da crociera che imbarcano un elevato numero di passeggeri e di personale di bordo.

L'utilizzo dei codici semplificati sopra riportati è stato, tra l'altro, raccomandato anche dalla Commissione europea nelle linee guida per l'esportazione e l'uscita delle merci, il cui allegato B dedicato alle *Ship supplies*, consultabile sul sito unionale al seguente link [UCC - Guidance](#)



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

Ufficio regimi e procedure doganali

[documents \(europa.eu\)](#) menziona tali codici nell'ambito delle semplificazioni a disposizione degli operatori economici del settore.

Nelle note complementari al capitolo 99 della Tariffa doganale (Codici speciali della nomenclatura combinata), sottocapitolo II relativo a Codici statistici per alcuni movimenti specifici di merci, non è fatta menzione di particolari limiti per l'utilizzo dei codici ivi indicati, se non il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento di esecuzione UE 2020/1197, che autorizza gli Stati membri a utilizzare un sistema semplificato per determinate merci nelle statistiche europee sugli scambi internazionali di beni, senza prevedere alcun vincolo di valore.

Premesso quanto sopra, si dispone la rimozione del limite stabilito dalla nota prot. 102968 del 26/09/2012 per l'utilizzo di codici speciali nelle dichiarazioni di esportazione aventi ad oggetto merci destinate all'approvvigionamento di navi e aeromobili.

Si precisa al riguardo che il ricorso ai codici sopra indicati dovrà essere accompagnato dall'indicazione del codice F61 nel *data element* 1/11 (regime aggiuntivo) del nuovo messaggio B1 previsto dal sistema AES per la presentazione della dichiarazione doganale di esportazione, o nella seconda suddivisione della casella 37 per i messaggi ancora in uso.

Sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione nell'allegato B sopra citato, sono escluse dalla semplificazione dichiarativa le merci soggette ad accisa, che pertanto saranno indicate nella dichiarazione di esportazione con l'esatta classificazione prevista nella Nomenclatura Combinata.

Analoga limitazione si applica in caso di dichiarazione di riesportazione di merci non unionali destinate all'approvvigionamento di navi e aeromobili, vincolate ad un regime speciale diverso dal transito (es. deposito doganale).

IL DIRETTORE CENTRALE

Claudio Oliviero

firmato digitalmente